Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le petizioni

13.8.2018

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0154/2018, presentata da Roberto Moncalvo, cittadino italiano, a nome della Confederazione nazionale Coldiretti e della Fondazione Campagna amica, corredata di 120 mila firme, sulla normativa europea concernente l'etichettatura per l'origine degli alimenti

1. Sintesi della petizione

I firmatari s'inquietano per il contenuto del progetto di regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di etichettatura alimentare. A loro parere, la normativa in corso di elaborazione delude le aspettative dei consumatori (che hanno partecipato alla consultazione pubblica conclusasi il 1° febbraio 2018), volte ad ottenere maggiori informazioni quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza indicato per un alimento non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (superiore al 50 %). Nella fattispecie in questione, il regolamento base demanda a quello di esecuzione la disciplina appropriata (vedi articolo 26, paragrafi 3 e 8). Tuttavia, nel progetto di regolamento di esecuzione, la Commissione non avrebbe rispettato i limiti della deroga ad essa conferita dal co-legislatore europeo; in particolare, esonerando dall'obbligo di indicare la diversa origine dell'ingrediente primario i titolari di marchi registrati e, più in generale, rimettendo alla volontà dell'imprenditore le modalità di adempimento di tale obbligo, lasciando alla sua scelta discrezionale il grado di precisione delle informazioni sull'origine degli ingredienti primari. Paradossalmente, tali informazioni, per quanto riguarda gli alimenti che beneficiano di una designazione geografica, riconosciuta come indicazione geografica protetta (IGP), sarebbero più lacunose di quelle concernenti alimenti privi di riferimenti geografici. Inoltre, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione (attesa per aprile 2019) decadrebbero i decreti nazionali sull'origine di certi prodotti, quali i lattiero-caseari, miele, frutta-ortaggi, pesce e carni bovine, col rischio per il consumatore di una diluizione delle informazioni che attualmente ne tracciano l'origine. Per questi motivi, i firmatari chiedono alla Commissione di eliminare le deroghe in questione e al Parlamento europeo di avere voce in capitolo anche sul contenuto del regolamento di esecuzione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 giugno 2018. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 agosto 2018

Osservazioni della Commissione

Il regolamento (UE) n. 1169/2011[1] stabilisce norme per inquadrare l'etichettatura volontaria dei prodotti alimentari. Esso prevede che quando la provenienza di un alimento è indicata e non è la stessa di quella del suo ingrediente primario, la provenienza dell'ingrediente primario è indicata come diversa da quella dell'alimento.

In seguito alle discussioni tenute con gli Stati membri e alla luce del risultato del meccanismo di feedback al riguardo, il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento[2].

Il regolamento mira a garantire che le informazioni relative all'origine di un alimento siano fornite in modo da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiari che garantiscano condizioni di parità per le imprese del settore e migliorino la comprensione da parte dei consumatori delle informazioni relative all'origine degli alimenti. A questo proposito, è prevista una certa flessibilità per gli operatori del settore alimentare, al fine di tener conto di diverse circostanze della lavorazione degli alimenti, ad esempio la molteplicità e variabilità delle fonti di approvvigionamento. A tal fine, il regolamento fornisce un elenco dei livelli geografici cui può fare riferimento l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario e armonizza la presentazione di tali informazioni per garantire che siano facilmente e chiaramente leggibili.

Va osservato che il regolamento di esecuzione affronta solo in parte la questione dell'obbligo giuridico imposto alla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011 rinviandone l'applicazione ai prodotti alimentari protetti da indicazioni geografiche e marchi commerciali. A questo proposito, il progetto di testo esclude temporaneamente dal proprio campo di applicazione i prodotti alimentari recanti tali indicazioni, in attesa dell'adozione, in una fase successiva, di norme specifiche applicabili a tali alimenti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la valutazione d'impatto iniziale effettuata in vista dell'adozione del regolamento non ha affrontato esplicitamente la questione delle modalità specifiche per categorie di alimenti, ma trattava gli alimenti in generale. Tenuto conto delle loro specificità, nonché delle legislazioni verticali dell'Unione che disciplinano tali indicazioni, la Commissione intende prima avviare una valutazione d'impatto specifica per esaminare ulteriormente in che modo dovrebbero essere indicati gli ingredienti primari nei prodotti protetti da denominazioni e marchi commerciali. In questa fase non è tuttavia possibile fornire un calendario preciso.

La Commissione ritiene che il quadro giuridico vigente sull'etichettatura di origine quale integrato dal nuovo atto di esecuzione garantirà un elevato di trasparenza per quanto riguarda

1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
2 GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8.

l'origine degli alimenti sul mercato dell'UE.

Conclusione

Poiché il campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione copre un'ampia gamma di alimenti, è stato necessario prevedere una certa flessibilità circa le modalità di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario di un alimento per tener conto dei diversi tipi di trasformazione alimentare e assicurare che le disposizioni siano applicabili in ogni circostanza.

Il regolamento non esclude le indicazioni geografiche o i marchi commerciali dal campo di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ma ne rinvia soltanto l'applicazione. In considerazione del fatto che per tali denominazioni di prodotto esiste un legame intrinseco tra le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica e che sono disciplinate da norme specifiche, anche in materia di etichettatura, e tenendo conto del loro carattere specifico in quanto diritti di proprietà intellettuale, la Commissione intende avviare una valutazione d'impatto specifica per esaminare ulteriormente il modo in cui, per le suddette denominazioni, dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. In questa fase non è tuttavia possibile fornire un calendario preciso.

La Commissione ritiene che l'etichettatura d'origine su base volontaria, quale prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, associata ai vigenti regimi di etichettatura d'origine obbligatoria per specifici alimenti o categorie di alimenti, sia il modo migliore di procedere a livello dell'UE.